



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

(Approvato il 20 febbraio 2012)

Articolo 1 - Funzione

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani promuove la costituzione di commissioni di studio.

Le commissioni di studio, nell'ambito e nel rispetto dell'attività delineata dal Consiglio, effettuano studi e ricerche allo scopo di:

- a) produrre pareri, elaborati e progetti utili all'attività istituzionale dell'Ordine;
- b) produrre pareri, elaborati e progetti utili all'attività professionale degli iscritti;
- c) promuovere seminari, convegni, corsi e incontri di formazione e di accrescimento culturale in genere.

Articolo 2 - Nomina e durata.

Il consiglio delibera la costituzione delle Commissioni di Studio, nomina un consigliere delegato, con funzioni di raccordo con il Consiglio e nomina i componenti delle commissioni.

Le commissioni di studio hanno una durata biennale, salvo proroga, anche tacita, e decadono con lo scadere del mandato del Consiglio che le ha nominate.

Le commissioni costituite per uno scopo specifico e ben definito decadono nel momento in cui hanno raggiunto il proprio scopo.

Il componente assente, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive decade d'ufficio.

La decadenza della maggioranza dei componenti eletti fa decadere l'intera commissione.

Articolo 3 – Composizione, Presidenza, segreteria.

La commissione è composta da iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trani, nominati dal Consiglio dell'Ordine in numero variabile non superiore a quindici unità, che non abbiano in corso procedimenti disciplinari, abbiano maturato crediti formativi nel rispetto della normativa vigente, siano in regola con il pagamento della quota annuale. Alle commissioni potranno inoltre partecipare anche esperti non iscritti all'Albo, ma qualificati nell'ambito dell'argomento oggetto della commissione e con funzioni meramente esecutive ed amministrative anche tirocinanti iscritti al registro dei praticanti.

La Commissione nomina la suo interno un Presidente ed un segretario.

Il Presidente della Commissione è responsabile dell'intera attività della Commissione, del rispetto del presente Regolamento, dello sviluppo del programma scientifico definito e del rispetto delle tempistiche di elaborazione e deve trasmettere al Consiglio una relazione quadrimestrale sullo stato dei lavori della Commissione.

Articolo 4 – Organizzazione, convocazione

All'atto dell'insediamento la Commissione individua e definisce gli obiettivi del proprio lavoro, sulla base delle linee guida impartite dal Consiglio ed un programma di massima dei propri lavori.

La Commissione è convocata dal Presidente attraverso un avviso di convocazione da inviare ai componenti via mail entro tre giorni dalla data fissata per l'adunanza.

La convocazione deve essere inoltrata, per conoscenza, al Segretario dell'Ordine.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circoscrizione del Tribunale di Trani

Le Commissioni si riuniscono, di norma, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze della commissione devono risultare da verbale redatto dal segretario della commissione, corredato da un foglio presenze e tenuto c/o la sede dell'Ordine.

Le Commissioni possono articolarsi in gruppi di studio; in questo caso il Presidente nomina un coordinatore che funge da segretario e relaziona sul gruppo di lavoro.

Articolo 5 – Quorum costitutivi e deliberativi

La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

La commissione delibera con il voto favorevole dei presenti.

Articolo 6 - Elaborati .

Tutta la documentazione, sia organizzativa, che relativa agli elaborati scientifici della commissione dovranno essere trasmessi in copia alla segreteria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani e sono di proprietà dell'Ordine.

Il Consiglio delibera in ordine alla eventuale pubblicazione degli elaborati e sulla diffusione dei lavori della commissione, evidenziando i nominativi dei componenti della stessa.

I componenti della Commissione che hanno predisposto il documento di ricerca possono ricavare da esso spunti e conoscenze per la redazione anche di articoli a carattere scientifico e divulgativo destinati alla pubblicazione con espressa menzione che sono stati redatti nell'ambito di studi predisposti dalla commissione di studio ODCEC.

In caso di sfruttamento commerciale degli elaborati da parte dell' ODCEC non dovrà essere riconosciuto agli autori nessun compenso economico in quanto di proprietà dell' ODCEC. È qui compreso anche il diritto d'autore. Il Consiglio dell'ODCEC potrà altresì decidere di affidare il coordinamento e la gestione della commissione di studio ad organismi e/o enti istituzionali espressione di interesse dell'ODCEC.

Articolo 7 - Compensi e spese. Crediti formativi

L'impegno di componenti delle commissioni di studio è a titolo gratuito.

Il Consiglio dell' ODCEC potrà autorizzare il rimborso di eventuali spese sostenute nell'attività delle Commissioni solo per particolari ed eccezionali motivi.

La partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro sia dell'Ordine Territoriale che Nazionale dà diritto al riconoscimento di n.1 credito formativo professionale (CFP) per ogni riunione

Articolo 8 - Rispetto del regolamento

Ogni componente della Commissione riconosce vincolante il presente regolamento, lo sottoscrive e si impegna a rispettarlo per tutta la durata del rispettivo incarico.

Trani, 20 febbraio 2012

Il Segretario
Dott. Andrea Daconto



Il Presidente
Dott. Antonio Soldani